



Università degli Studi di Cagliari
Corso di studi dell'Area Pedagogica

**Regolamento per i criteri riconoscimento titoli pregressi
(riconoscimento crediti in abbreviazione di carriera) per i corsi di studio
L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione
LM-50/85 Scienze pedagogiche e dei servizi educativi**

Approvato dal Consiglio dei Corsi dell'Area pedagogica il 06/11/2020

Art. 1. Condizioni di diritto

Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui ci si avvale solo facendone richiesta alla Segreteria studenti utilizzando l'apposita modulistica con la domanda rivolta al Consiglio di interclasse dei corsi di studio dell'Area pedagogica.

Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere immatricolati nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione o nel Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi dell'Università degli Studi di Cagliari.

Il riconoscimento della carriera pregressa può essere richiesto solo una volta durante l'intera carriera e, specificatamente, nel corso del primo anno del CdS triennale in Scienze dell'educazione e della formazione o nel corso del primo anno del CdS magistrale in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi, fatta salva la correzione di errori materiali in delibere di abbreviazione o passaggio di corso. Si veda anche l'Art. 11 "Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi" del regolamento didattico del Corso di Studi.

La domanda per il riconoscimento crediti e abbreviazione della carriera pregressa è valida solo se presentata attraverso la modulistica resa disponibile dalla Segreteria studenti e pubblicata all'interno del portale web della Facoltà. In difetto dei requisiti richiesti le domande non saranno prese in considerazione.

L'analisi delle carriere, che verrà effettuata secondo i criteri espressi nel presente regolamento, è istruita dalla Commissione carriere e crediti liberi attiva presso il Consiglio dei corsi dell'Area pedagogica; il riconoscimento è successivamente approvato con delibera del Consiglio.

Art. 2. Titoli validi

Ai fini del riconoscimento, sono ammessi al riconoscimento:

- per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* gli esami sostenuti nei percorsi di studio, anche non conclusi, di laurea triennale, di laurea quadriennale e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002. Sono altresì ammessi al riconoscimento esami sostenuti all'interno di master universitari di primo livello, dei corsi di specializzazione universitaria e di altre tipologie di percorso universitario purché rispondenti ai criteri di cui al successivo articolo 3.
- per il CdS magistrale in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi* gli esami sostenuti nei percorsi di studio, anche non conclusi, di laurea magistrale, di laurea quadriennale e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002. Sono altresì ammessi al riconoscimento esami sostenuti all'interno di master universitari di secondo livello, dei corsi di specializzazione universitaria e di altre tipologie di percorso universitario purché rispondenti ai criteri di cui al successivo articolo 3. Il principio di fondo, per la magistrale, è che non potranno essere presi in considerazione esami, ancorché della medesima denominazione, settore scientifico e consistenza (CFU), offerti a livello triennale o già presenti in carriera del percorso triennale (anche se fossero stati maturati, all'interno dei crediti liberi, in un percorso superiore).

Non sono riconosciute attività formative non universitarie, ma possono essere prese in considerazione certificazioni relative a competenze linguistiche e informatiche rilasciate da istituzioni qualificate a insindacabile giudizio della Commissione e, ai fini del tirocinio, le attività previste dall'articolo 4.

Gli esami sostenuti nell'ambito di percorsi universitari non italiani potranno essere ammessi al riconoscimento solo se accompagnati dal titolo di studio straniero in originale autenticato e in traduzione effettuata da un professionista iscritto nelle liste dei traduttori giurati presso la rappresentanza diplomatica all'estero (Ambasciata di Italia e Consolato italiano) più eventuale documentazione utile a comprendere i contenuti degli esami sostenuti, la loro consistenza in crediti, e i criteri di trasposizione in trentesimi della valutazione.

Art 3. Criteri per il riconoscimento degli esami

Possono essere riconosciuti integralmente o parzialmente solo gli esami previsti nel piano di studi del corrente anno. Eventuali esami non presenti nel piano di studi, se coerenti con le finalità del corso, possono essere riconosciuti all'interno degli esami di tipo "D" a scelta degli studenti che prevedono fino ad un massimo di 12 crediti per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* e di 8 crediti per il CdS magistrale in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi*.

Gli esami sostenuti nelle precedenti carriere saranno riconosciuti sulla base dei seguenti criteri:

- a) Corrispondenza del settore scientifico disciplinare (SSD) rispetto a quello dell'esame previsto nel corrente piano di studi. In assenza di SSD (esami precedenti al D.M. 885/2015) saranno consultate le tabelle di corrispondenza con le codifiche precedenti (Allegato C del D.M. 4 ottobre 2000 e successive integrazioni) o, in assenza di queste, si analizzerà la pertinenza della denominazione dell'esame rispetto all'ambito di riferimento attuale;
- b) Congruità della denominazione dell'insegnamento e/o del programma rispetto a quella dell'esame previsto nel corrente piano di studi;
- c) Corrispondenza in crediti formativi universitari (CFU) o in assenza di questi (percorsi di studio precedenti al DM 509/1999) la corrispondenza del monte ore dell'insegnamento. Insegnamenti dei vecchi ordinamenti annuali (o il cui monte ore è pari o superiore alle 60 ore impartite) verranno considerati da 12 CFU per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* e da 10 CFU per la magistrale in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi*; gli esami semestrali (o il cui monte ore è almeno pari alle 30 ore impartite) verranno considerati da 6 CFU per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* e da 5 CFU per la magistrale in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi*.
- d) Presenza di un voto espresso in trentesimi o comunque riconducibile a questa scala di valutazione

Il confronto tra i crediti richiesti dal piano di studi e i crediti maturati nelle precedenti carriere avviene per ogni singolo esame e potrà portare al completo riconoscimento dell'esame nel caso in cui i crediti siano gli stessi oppure nel caso in cui l'esame sostenuto nella precedente carriera preveda un numero di crediti minore ad un riconoscimento parziale, con richiesta di integrazione dei crediti mancanti. Viceversa, nel caso in cui un esame di precedente carriera eccedesse in numero di crediti a quello previsto nel piano di studi potrà essere riconosciuto, oltre all'esame in oggetto, anche un esame parziale di tipo "d" (esami a scelta dello studente) pari al numero di crediti rimanente.

L'impossibilità di desumere informazioni sui precedenti elementi è condizione sufficiente per il non riconoscimento dell'esame.

Non vengono riconosciuti esami frutto, a loro volta, di precedenti riconoscimenti o convalide.

Qualora nella domanda di riconoscimento fossero presenti più esami compatibili con quelli oggetto di convalida saranno selezionati gli esami la cui denominazione e il cui contenuto siano più affini a quelli previsti nel piano di studi e, in caso di equivalenza, quelli con il voto più alto.

Gli esami convalidati saranno computati ai fini della media.

I crediti convalidabili non potranno essere in ogni caso essere superiori all' 80% dei crediti previsti nel piano di studi (ossia 144 CFU riconoscibili per il percorso triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e 96 CFU riconoscibili per il percorso magistrale in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi). L'esame finale (elaborato finale/tesi di laurea) non può essere convalidato da precedenti carriere.

Art. 4 Riconoscimento laboratori e tirocinio

I laboratori sostenuti presso altri corsi di laurea, inclusi quelli svolti nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85/bis), non sono convalidabili. Esperienze lavorative o altre esperienze professionalizzanti non sono equiparabili ai laboratori. Laboratori svolti nello stesso corso di studi iniziato presso altre università italiane, ovvero nel caso di "passaggio" da altro Ateneo, potranno essere convalidati solo se corrispondenti a quelli previsti nel piano di studi vigente. In modo particolare i laboratori del CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* devono risultare conformi a quanto previsto dal D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido).

Il tirocinio formativo può essere riconosciuto sulla base dei criteri previsti dal corrispondente regolamento dei Corsi di studio dell'Area pedagogica.

Art. 5 Abbreviazioni di carriera

Gli studenti potranno essere immatricolati direttamente al secondo anno di corso, se in possesso di almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU se di esami inseriti, nel piano di studi, anche in altri anni accademici. Per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* è possibile l'immatricolazione diretta al terzo anno con il possesso di almeno 90 CFU.

Art. 6 Trasferimenti e Passaggi

Lo studente che effettua trasferimento o passaggio da altri Corsi di studio, anche di altri Atenei, e che richiede iscrizione al CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* o al CdS magistrale in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi*, ha diritto al riconoscimento degli esami nella conformità dei requisiti indicati dal presente regolamento. Come previsto dal regolamento didattico dei Corsi di studi dell'Area pedagogica, entrambi a numero chiuso sulla base di una programmazione definita a livello locale, l'immatricolazione potrà avvenire solo a seguito del superamento del test di ingresso e sulla base delle disponibilità di posti previsti per l'anno di immatricolazione di spettanza.

Art. 7 Trasferimento da analogo corso di altro Ateneo

Il trasferimento da altro Corso di studi di altro Ateneo è subordinato al superamento del test di selezione presso l'Università di Cagliari. Il passaggio dà diritto al riconoscimento di tutti gli esami e i relativi laboratori già sostenuti nell'intera carriera universitaria precedente nonché al mantenimento dell'anno di iscrizione di provenienza.

I tirocini sostenuti presso il Corso di studi in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Ateneo di provenienza possono dare diritto al riconoscimento, intero o parziale, se rispondenti al numero di ore previsto dai due tirocini inseriti nel piano di studi del Corso in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Università di Cagliari.